COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 595

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525) 595

PRESIDENTE, *Relatore* 595, 597, 598
CACCIATORE 597
DE FLORIO 597
MARTUSCELLI 597
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 595, 598

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Introduzione di registratori magnetici nel processo verbale (2465) 598

PRESIDENTE 598, 600, 601, 602, 603
CACCIATORE 600
CANNIZZO 600
COCCIA 600
DE GRAZIA 599
FORTUNA, *Relatore* . 599, 600, 601, 602, 603
MARTUSCELLI 600, 603
MIGLIORI 600, 603
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 598, 599, 600, 601, 602, 603
PENNACCHINI 599, 603
ROMEO 603
SPAGNOLI 600, 602, 603

Votazione segreta:

PRESIDENTE 603

La seduta comincia alle 10,10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cavallaro Francesco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge recante: modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni cambiari.

Sostituisco, personalmente il relatore, Cavallaro Francesco, in congedo.

Desidero, innanzi tutto, comunicare l'avvenuta presentazione di un certo numero di emendamenti da parte dei colleghi Cacciatore e De Florio. Detti emendamenti saranno stampati e distribuiti.

Il rappresentante del Governo ha chiesto la parola per una dichiarazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come i colleghi ricorderanno, nella passata seduta, dichiarai di essere particolarmente interessato al disegno in discussione e di essere rimasto colpito dalle meditate osservazioni fatte in quella sede.

Come allora promisi, ho avuto un colloquio sull'argomento con il ministro il quale si è dichiarato pronto a rivedere alcune posizioni, considerata la particolare delicatezza di determinate situazioni effettivamente esistenti in questo campo.

Tra gli aspetti esaminati nella passata discussione, quello che ha destato maggiori preoccupazioni concerneva la necessità di un allargamento del numero delle persone preposte, secondo l'attuale sistema cambiario, alla elevazione dei protesti dato che, oggi, questo servizio è svolto da poche categorie che in tal modo possono apparire titolari di privilegi esclusivi.

Da questa spinta all'allargamento ha avuto origine la proposta del deputato De Florio, in parte ripresa anche dal deputato Pennacchini e da altri, secondo cui sarebbe opportuno allargare il numero delle persone preposte al servizio dei protesti con l'inserimento di altre categorie, quali quella dei funzionari di banca e degli ufficiali postali.

Abbiamo studiato questa eventualità, ma ci sembra, anche per ragioni di controllo che una simile soluzione non sia facilmente accettabile.

Pregherei, quindi, i colleghi di rinunciare a queste innovazioni che vanno oltre le categorie tradizionali.

Per quanto riguarda la categoria dei funzionari di banca, valgono le preoccupazioni espresse nel corso dell'ultimo dibattito dal deputato Fortuna e dal deputato Romeo; per entrambe le categorie, funzionari di banca e ufficiali postali, si pone soprattutto l'elemento del controllo; controllo che l'amministrazione della giustizia può esercitare, ed esercita, nei confronti di dipendenti dell'amministrazione stessa, ma che meno facilmente potrebbe esercitare nei confronti di altre categorie, siano essi pure pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In effetti, però, dietro a queste richieste c'era il problema, posto in luce dal deputato Cacciatore, del costo dei protesti. Ed è proprio la stranezza di questo fenomeno che ci sembra doveroso porre in luce. Non si vede, infatti, perché lo stesso atto debba venir a costare in modo diverso se compiuto da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Attualmente è il creditore che sceglie il modo in cui deve essere effettuato il protesto e, in conseguenza di tale scelta, il debitore è costretto a pagare una somma maggiore o minore.

È, quindi, questo il vero problema e crediamo di poter fornire elementi atti alla sua soluzione; crediamo cioè di essere in grado di pervenire ad una parificazione delle tariffe.

Sono convinto che, risolvendo questo punto, l'altro problema, quello dell'allargamento del numero delle persone abilitate a elevare protesti, automaticamente si sdrammatizzerebbe, fino quasi a cadere del tutto.

Se il costo del protesto elevato dal notaio è identico a quello elevato dall'ufficiale giudiziario, il problema sociale sottostante è, in in un certo senso, risolto.

Resta ancora un altro aspetto, quello della concorrenza fra le varie categorie attualmente interessate all'acquisizione dei protesti.

Anche qui crediamo di poter rivedere a fondo certe posizioni, al fine di trovare la soluzione che permetta di eliminare quanto più è possibile questa disfunzione.

Era in questo spirito che nacque la proposta parlamentare per l'istituzionalizzazione di una autonoma competenza degli aiutanti ufficiali giudiziari. Pur avendo avuto alcune perplessità in materia, il Governo è ora disposto a riconoscere questa autonoma competenza degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Riteniamo però, proprio per evitare i motivi stessi della concorrenza, di dover accettare anche la proposta di una delimitazione per valore della competenza delle varie categorie. Questo perché, altrimenti, invece di semplificare la cosiddetta caccia al protesto, finiremmo per complicarla, ponendo in concorrenza e gli aiutanti con gli ufficiali giudiziari, e questi contro i notai.

Se si fissasse, tanto per fare un esempio, il limite della competenza degli aiutanti ufficiali giudiziari per protesti di valore non superiore alle trenta mila lire (e da questa cifra in su la competenza degli ufficiali giudiziari), avremmo dato a questa categoria un limite ben determinato, evitando lotte concorrenziali con le altre due categorie.

Questa distinzione ci permetterebbe, altresì, di mantenere ad un livello istituzionalizzato la linea di demarcazione fra le categorie degli aiutanti e degli ufficiali giudiziari affidando a questi ultimi protesti di valore superiore.

Il Governo, quindi, proporrebbe una soluzione di questo tipo, soluzione che, però, non può certo essere improvvisata; sarebbe necessario ancora un po' di tempo, per effettuare alcune rilevazioni statistiche, in modo da disporre di più concreti elementi per fissare un limite obbiettivamente valido.

Resta tuttavia un problema; se infatti è molto semplice e facile fare una distinzione fra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti, la cosa si fa più complicata per quello che riguarda i notai. Se anche nel campo dei notai fosse possibile creare una categoria simile a quella degli aiutanti ufficiali giudiziari, allora veramente potremmo dire di aver creato un sistema armonico ma, purtroppo, ciò non è possibile. Per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari possiamo fissare un certo limite al di sopra del quale la competenza passa agli ufficiali giudiziari, fissando per essi una competenza specifica per i valori superiori, però questo sistema non possiamo usarlo con i notai, pur essendo in teoria un'ottima soluzione del problema che ci si presenta.

Un'altra soluzione sarebbe quella di stabilire la competenza degli aiutanti ufficiali giudiziari nei limiti di lire 30.000 e nel lasciare competenza promiscua per i notai e gli ufficiali giudiziari oltre questo limite. Potremmo ancora adottare una terza soluzione, che sarebbe quella di delimitare la competenza tra aiutanti ed ufficiali giudiziari, lasciando inalterata la materia riguardante i notai.

Queste sono le tre ipotesi che sono state studiate dal ministero. Devo, dire ancora una volta, che la prima ipotesi è da ritenersi la più adatta alla migliore soluzione del problema, soprattutto per ragioni di armonia. È tuttavia molto difficile, ripeto, dare pratica attuazione a questa ipotesi. Dovrà quindi questa Commissione scegliere tra la seconda e la terza ipotesi quella che sarà ritenuta la più idonea alla migliore soluzione del problema.

Esiste ancora un altro problema; dobbiamo fare in modo che notai ed ufficiali giudiziari svolgano le loro rispettive mansioni e non precludere ad essi la possibilità di effettuare i protesti. Questo è, comunque, un problema di facile risoluzione.

C'è ancora il problema dei presentatori; bisogna, infatti, decidere quanti di questi presentatori vanno assegnati a ciascun notaio ed a ciascun ufficiale giudiziario.

Questa è la nuova impostazione che il Governo intende dare al disegno di legge, e credo che così si possa essere in grado di risolvere le perplessità che erano state manifestate durante la passata discussione, raggiungendo un accordo sul testo in discussione, pur con qualche modifica. Possiamo, quindi, continuare il nostro dibattito in sede di Commissione o dare ad un comitato molto ristretto l'incarico di formulare un nuovo testo articolato.

PRESIDENTE. Prendo atto della buona volontà del Governo di affrontare e risolvere il problema della maniera migliore, tenendo conto anche delle indicazioni suggerite dai componenti della Commissione nel corso della passata seduta. Ritengo che sarebbe più opportuno continuare la discussione in sede di Commissione, senza ricorrere ad un comitato ristretto. Per la prossima seduta, il Governo dovrebbe fornire elementi i più concreti possibile, in modo da permettere una rapida discussione e, quindi, una pronta risoluzione.

DE FLORIO. Poiché è necessario, a mio, avviso, un rilevamento statisico per decidere sulla limitazione della competenza esclusiva degli aiutanti ufficiali giudiziari sarebbe ottima cosa che il Governo ci fornisse i dati di questo studio statistico. Restando fissata per gli aiutanti la competenza sotto il limite di 30.000 lire, non mi convince pienamente il modo di fissare la competenza tra notai ed ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. La competenza è degli ufficiali giudiziari quando la richiesta è ad essi presentata, ma se viene presentata al notaio, la competenza è del notaio.

CACCIATORE. Penso che non dovremmo danneggiare una categoria nel mentre aiutiamo un'altra categoria. Desidero ricordare infatti che il gran numero di protesti avviene per somme di cinque, seimila lire, mentre i protesti per somme superiori sono in numero inferiore.

Vorrei, poi, avere un'altra notizia: qual è il costo del protesto elevato dal notaio ed il costo del proteso elevato dall'ufficiale giudiziario e in quale misura vari il costo in relazione all'ammontare del titolo. Vorrei, poi, far rilevare che quanto più guadagna l'ufficiale giudiziario, tanto meno ci rimette lo Stato, perché c'è un 10 per cento che va a beneficio esclusivo dell'erario. Invece, sul costo del protesto elevato dal notaio, allo Stato non va nulla, tranne una piccola aliquota che è versata a beneficio della Cassa di previdenza dei notai.

MARTUSCELLI. Il punto fondamentale accolto dal Governo riguarda la competenza autonoma degli aiutanti ufficiali giudiziari ed è questo l'argomento fondamentale su cui vertevano i nostri emendamenti. Peraltro, se la competenza dell'ufficiale giudiziario viene ad escludere anche quella del notaio, insorgono delle perplessità soprattutto per ragioni pratiche. Infatti, potrebbe non esserci un numero sufficiente di aiutanti ufficiali giudiziari, mentre il notaio è presente ovunque.

Un punto importante sul quale mi sembra che il Governo non si sia espresso riguarda il numero dei presentatori. Lo scopo nostro è che ci sia la possibilità di svolgere il servizio il più fluidamente possibile, ma non ci pare giusto che un solo ufficiale giudiziario abbia un'infinità di presentatori e monopolizzi il servizio.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Siamo d'accordo per un numero limitato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del progetto di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Introduzione di registratori magnetici nel processo penale (2465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Introduzione di registratori magnetici nel processo verbale ».

Nella scorsa seduta è stata svolta la relazione da parte del collega Fortuna e, quindi, si è aperta la discussione generale.

Il disegno di legge è stato valutato positivamente da tutti i settori, con qualche riserva da parte del deputato Spagnoli e del deputato Sforza in merito alla facoltà di ammettere questo nuovo mezzo di assunzione di prove testimoniali il cui utilizzo si vorrebbe fosse un diritto per le parti.

Un'altra osservazione è stata formulata dal deputato Breganze il quale, in sostanza, ha affermato che sarebbe giusto estendere l'uso dei registratori anche ai processi davanti ai pretori ed ai capitani di porto. Peraltro, per quanto riguarda questi ultimi, in previsione di un futuro ridimensionamento delle loro funzioni, il deputato Breganze ha ritenuto di soprassedere.

Su questi argomenti, il Sottosegretario Misasi ha alcune dichiarazioni da fare alla Commissione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Debbo, innanzitutto, ringraziare i componenti la Commissione per il consenso che, in linea di massima, hanno espresso a questo disegno di legge e, naturalmente, anche il relatore, che ha sottolineato l'importanza di questa innovazione che ci accingiamo ad introdurre nel piuttosto vetusto sistema del procedimento penale.

Sono state, naturalmente, fatte quelle osservazioni che ella, signor Presidente, ha giustamente richiamato.

L'estensione a tutti gli uffici giudiziari di queste nuove attrezzature, comporta un problema di fondi. Tra l'altro, in questa materia, si è ritenuto di agire facendo un primo esperimento e, quindi, usando i fondi del bilancio del Ministero di grazia e giustizia senza rivolgerci al Tesoro. Se le cose andranno bene, estenderemo queste attrezzature e, magari, chiederemo una legge speciale, per le necessità di coprire il costo totale della spesa.

È chiaro, quindi, che per il primo anno abbiamo una disponibilità limitatissima.

Si è parlato del costo di questi apparecchi e si è detto che la spesa si sarebbe aggirata intorno alle 40 mila lire ciascuno. A dir la verità ero rimasto impressionato, perché in tal modo la cifra globale sarebbe stata irrisoria. Invece, si tratta di fare tutto un impianto in ciascuna aula e, tra amplificatori e registratori, verrebbe a costare intorno alle 600 mila lire. Quindi, la spesa per le corti d'assise di primo grado si aggirerebbe sui 50 milioni di lire essendo queste 83.

È naturale, quindi, che prima di investire ingenti somme per dotare tutti gli uffici di queste attrezzature, sia necessario un certo periodo di sperimentazione. Però non abbiamo alcuna riserva di principio ed è proprio per questo che il ministro si è detto pronto ad accettare il testo sostitutivo proposto, se ben ricordo, dal deputato Pennacchini e dal deputato Spagnoli.

A proposito del dissenso fra facoltatività e diritto sulla ammissione della registrazione, si è deciso non per la facoltà del presidente del tribunale, ma per un suo dovere, quando però esiste l'impianto. Così facendo, fissiamo fin d'ora il principio; a tale principio siamo molto interessati e siamo disposti ad istituzionalizzarlo.

Occorre, però, che voi teniate conto di alcune situazioni di fatto e non ci imponiate un ritmo che non potremmo tenere; vi chiedo un po' di fiducia nella nostra buona volontà. Sono del parere infatti che, accettata questa precisazione, potremo varare subito il disegno di legge, data la sua grande importanza.

Ho anche, grosso modo, preparato alcuni emendamenti.

Il primo comma dell'articolo 496-*bis* dovrebbe essere così riformulato: « Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annul-

lamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula di udienza sia adeguatamente attrezzata, che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte registrate mediante apparecchi magnetici ».

PENNACCHINI. Ho preso atto con viva soddisfazione delle dichiarazioni del sottosegretario e desidero ringraziarlo per la buona volontà posta nell'esaminare le varie proposte avanzate nella passata seduta.

Il sottosegretario con vivo senso pratico ci propone, se ho ben capito, di approvare questa legge a titolo di sondaggio. Cioè con i fondi attualmente disponibili presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia si provvederebbe ad attrezzare alcune aule giudiziarie, salvo poi, ove l'esperimento desse risultati favorevoli e le disponibilità finanziarie lo permettessero, completare l'opera con un'azione più ampia e generale.

Infine, vorrei che il Sottosegretario ci chiarisse meglio se sia o meno favorevole alla estensione degli impianti magnetici nelle preture.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Abbiamo già predisposto un piano di finanziamento. Per quest'anno e per quello venturo potremo disporre di 30 milioni di lire; abbiamo altresì calcolato che, entro un certo periodo di tempo, potremo provvedere all'attrezzatura completa delle aule con le sole nostre disponibilità di bilancio.

È chiaro però che, ove l'esperimento desse risultati positivi, si tenterà di ottenere ulteriori fondi al Ministero del tesoro, in modo da accelerare notevolmente i tempi di attuazione.

PENNACCHINI. Vorrei, ora, esprimere alcune perplessità provocate da taluni principî espressi nella seduta precedente.

Prima di tutto, come già ebbi occasione di dire ieri, l'obbligatorietà imposta al giudice di ordinare la registrazione, potrebbe provocare inconvenienti ove non vi fossero le attrezzature necessarie. Se ho ben capito, questo si supererebbe, secondo il Governo, con il subordinare l'obbligatorietà al fatto che esista la necessaria attrezzatura.

La seconda preoccupazione è dovuta alla differenza che si verrebbe a creare fra il modo di condurre il processo in un'aula attrezzata o no.

È possibile ovviare a questo inconveniente ?

Mi pare che il Governo sia stato fin troppo esplicito. Mentre in un primo tempo si era parlato di una spesa di quindici, venti milioni di lire, il ministero prevede spese molto maggiori perché, invece di fare una semplice registrazione con i normali apparecchi in vendita al pubblico a venti, venticinque mila lire l'uno (e quindi acquistandone un forte quantitativo si sarebbero ottenuti buoni sconti), il ministero intende fare un impianto completo, per avere maggiori garanzie di fedeltà.

Il punto in definitiva è questo: quantità o qualità ? Possiamo salvare l'universalità del provvedimento attrezzando tutte le aule, se pure con apparecchi di poco costo, che diano meno assicurazioni, oppure dobbiamo far prima un esperimento in poche aule servendoci di tutti i ritrovati tecnici che il Ministero ritiene necessari ?

Questa è la scelta che dobbiamo fare: la generalità a scapito della qualità o viceversa.

FORTUNA, *Relatore*. Non bisogna dimenticare che la qualità è garanzia del successo dell'esperimento. Personalmente sono assolutamente favorevole alla generalità. Per me i trattamenti preferenziali sono sempre da combattere. In questo caso, però, c'è anche una assoluta necessità di fedeltà, di genuinità. Evidentemente l'*optimum* consisterebbe nell'ottenere lo stesso trattamento per tutte le aule giudiziarie, in modo da consentire regolarità di funzionamento.

Quindi, il mio parere è di munire tutti gli uffici giudiziari con una spesa unitaria minore. La cifra, del resto, in questo caso sarebbe di circa quindici milioni di lire, cifra che non spaventa certo. Se, invece, si ritiene che sia meglio effettuare migliori impianti, dal costo naturalmente più elevato, penso sia necessario accettare le argomentazioni del sottosegretario. In ogni caso, indipendentemente dalla risoluzione scelta, il mio parere sarà sempre favorevole.

DE GRAZIA. Desidero far presente che i comuni registratori del costo di trenta, quarantamila lire non risolverebbero il problema. Questi apparecchi, infatti, non offrono garanzie di lunga durata, specialmente se devono essere usati per diverse ore consecutive ? Ritengo quindi che sarebbe molto meglio effettuare quegli impianti di cui ha parlato il sottosegretario, anche se non credo siano esatte le cifre da lui citate. Il sottosegretario ha infatti parlato di cifre aggirantisi sul mezzo milione e più, mentre ritengo che con trecentocinquantamila lire si possano effettuare degli ottimi impianti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero far rilevare che le cifre da me riportate erano indicate genericamente; naturalmente bisognerebbe effettuare un esperimento per poter parlare con cognizione. È necessario, però, fare le cose seriamente.

D'altro lato non possiamo neanche decidere di munire, ad esempio, tutte le aule di corte d'assise, perché vi sono alcune aule di tribunale che sono di gran lunga più importanti. Ricordo che la introduzione dei registratori magnetici va attuata secondo un piano di priorità.

COCCIA. Desidero un chiarimento in ordine a quanto stabilisce l'articolo 496-*bis* in relazione alla decisione in camera di consiglio sulla domanda di usare i registratori magnetici.

Si dice, nel testo originario, che la domanda può essere presentata nel termine stabilito per la produzione delle liste testimoniali ed anche durante il dibattimento. Venuta meno questa facoltà, dato che si è accolto il principio dell'obbligo di usare i registratori, quando ne sia chiesto l'uso, nelle aule attrezzate a questo scopo, credo che sia necessario ritoccare il testo della norma.

PRESIDENTE. Basta sopprimere la frase: « In tale caso provvede il tribunale o la corte in camera di consiglio ed il relativo provvedimento non è soggetto ad impugnazione ».

CACCIATORE. Esprimo, a nome del gruppo socialista di unità proletaria, il parere favorevole al disegno di legge. Spero, inoltre, che i registratori magnetici possano essere, in breve, estesi a tutte le aule giudiziarie.

SPAGNOLI. Mi associo a quanto ha detto il deputato Cacciatore circa la speranza di una estensione a tutte le aule giudiziarie dell'uso dei registratori magnetici ed esprimo il mio parere favorevole al disegno di legge.

MARTUSCELLI. Esprimo a nome del gruppo socialista il parere favorevole e mi associo a quanto detto dai colleghi Cacciatore e Spagnoli.

MIGLIORI. Anch'io mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

CANNIZZO. A nome mio e del gruppo liberale di cui faccio parte, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

FORTUNA, *Relatore*. Esprimo il mio parere favorevole e mi compiaccio con il Governo per aver presentato questo disegno di legge.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo ringrazio la Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

All'articolo 496 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 496-*bis*.

(*Uso dei registratori magnetici*)

Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, ha facoltà di ordinare che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte registrate mediante apparecchi magnetici.

La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la produzione delle liste testimoniali e su di essa decide il presidente senza alcuna formalità. La domanda tuttavia può essere proposta anche durante il dibattimento. In tale caso provvede il tribunale o la corte in camera di consiglio e il relativo provvedimento non è soggetto a impugnazione. La domanda non può mai essere causa della sospensione o del rinvio del dibattimento.

Le registrazioni magnetiche, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.

Per il funzionamento dei registratori magnetici il cancelliere ha facoltà di farsi assistere da personale ausiliario.

La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi magnetici non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.

Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.

Comunico che il sottosegretario Misasi ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 1, primo comma, sostituire le parole* « ha facoltà di ordinare » *con le altre*: « dispone, sempre che l'aula di udienza sia all'uopo attrezzata ».

Le ragioni di questo emendamento che accoglie le istanze avanzate dal deputato Spagnoli sono chiare.

Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

FORTUNA, *Relatore*. A seguito dell'emendamento, ora approvato, mi sembra che il secondo comma dell'articolo sia superfluo. Ne propongo, quindi la soppressione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo do lettura del secondo comma e pongo in votazione il suo mantenimento:

« La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la produzione delle liste testimoniali e su di essa decide il presidente senza alcuna formalità. La domanda tuttavia può essere proposta anche durante il dibattimento. In tale caso provvede il tribunale o la corte in camera di consiglio e il relativo provvedimento non è soggetto a impugnazione. La domanda non può mai essere causa della sospensione o del rinvio del dibattimento ».

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1 che, pertanto, a seguito delle modificazioni apportate, rimane così formulato:

ART. 1.

All'articolo 496 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 496-*bis*.

(*Uso dei registratori magnetici*)

Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula di udienza sia all'uopo attrezzata che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte registrate mediante apparecchi magnetici.

Le registrazioni magnetiche, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.

Per il funzionamento dei registratori magnetici il cancelliere ha facoltà di farsi assistere da personale ausiliario.

La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi magnetici non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.

Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 357.

(*Atti preliminari alla deposizione; giuramento dei testimoni a futura memoria*)

Ciascun testimonio è esaminato separatamente. Il giudice lo avverte dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servano per valutare la sua credibilità. Procede quindi al sua esame.

I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermità o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice ha facoltà di disporre che la deposizione sia registrata mediante apparecchi magnetici. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449.

Di tutto è fatta menzione nel processo verbale.

Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo 496-*bis*.

Prego i colleghi di voler fermare la loro attenzione sul secondo comma. A mio avviso sarebbe bene modificare l'espressione « il giudice ha facoltà ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Poiché l'istruttoria è cosa diversa e le necessarie garanzie si hanno nel dibattimento, credo che si possa lasciare tale espressione.

PRESIDENTE. Accolgo la esatta osservazione del Sottosegretario e rinuncio alla mia ipotesi emendativa.

Data la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 da noi approvata è necessario sostituire all'ultimo comma, per ragioni di coordinamento, la parola: « le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo 496-*bis* », con le seguenti: « le disposizioni del secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-*bis* ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

A seguito della modificazione apportata, l'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

L'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 357.

(*Atti preliminari alla deposizione; giuramento dei testimoni a futura memoria*)

Ciascun testimonio è esaminato separatamente. Il giudice lo avverte dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servano per valutare la sua credibilità. Procede quindi al suo esame.

I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermità o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice ha facoltà di disporre che la deposizione sia registrata mediante apparecchi magnetici. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449.

Di tutto è fatta menzione nel processo verbale.

Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del secondo, terzo, e quarto capoverso dell'articolo 496-*bis*.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

L'articolo 367 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 367.

(*Interrogatorio nel merito*)

Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e se, non può derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.

Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.

Il giudice ha facoltà di ordinare che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte registrate mediante apparecchi magnetici. In tal caso si osservano le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo 496-*bis*.

Faccio rilevare che, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 1, occorrerà, per coordinamento, modificare l'ultimo periodo del terzo comma in senso conforme a quanto abbiamo deliberato già per l'articolo 2.

Pongo, quindi in votazione il seguente emendamento:

« *All'articolo 3, terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: « In tal caso si osservano le disposizioni del secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-*bis* ».

(*È approvato*).

SPAGNOLI. Vorrei chiedere se la Commissione non ritenga di esprimersi sul fatto che queste norme, che riguardano l'istruzione formale, si intendono estensibili all'istruttoria sommaria. Il problema è già stato sollevato ieri; torno a ripetere che non vi è nulla, a mio avviso, che osti a questa estensione.

FORTUNA, *Relatore.* Veramente, l'argomento era stato esaurito in sede di discussione generale. Posso, comunque, rispondere al collega Spagnoli.

Poiché siamo in sede di modifica di articoli concernenti l'istrutoria formale, non è possibile inserire qui un richiamo all'istruttoria sommaria. Altrimenti, dovremmo rifare il già votato articolo 1.

Ma non è il solo elemento che desidero richiamare. L'istruttoria sommaria è una

istruttoria che deve limitarsi ad indagini di semplice e facile accertamento...

SPAGNOLI. Teoricamente! Ma in pratica è quel che é.

FORTUNA, *Relatore*. Il fatto è che non mi sembra che abbiamo alcun interesse a sollecitare un'estensione del genere.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, pongo in votazione l'articolo 3 che a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato:

ART. 3.

L'articolo 367 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 367.

(*Interrogatorio nel merito*).

Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudiziale all'istruzione, gliene comunica le fonti.

Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.

Il giudice ha facoltà di ordinare che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte registrate mediante apparecchi magnetici. In tal caso si osservano le disposizioni del secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-*bis*.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

All'attuazione della presente legge si provvederà gradualmente, nei limiti dei normali stanziamenti annuali di bilancio.

ROMEO. Quale è la funzione di quel « gradualmente »? La legge deve essere attuata con gradualità?

MARTUSCELLI. La legge viene attuata immediatamente. Il « gradualmente » si riferisce, a mio avviso, all'attrezzatura delle aule giudiziarie.

PENNACCHINI. Propongo che l'articolo 4 sia così modificato: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con normali stanziamenti di bilancio ».

MIGLIORI. Quanto suggerito dall'onorevole Pennacchini si rivela necessario anche ai fini dell'articolo 81 della Costituzione.

MARTUSCELLI. Allora, occorre dire: « All'onere derivante dall'attrezzatura di tutte le aule di dibattito, si provvederà gradualmente... », in considerazione del fatto che da questa legge non deriva un onere preciso. Mi spiego: il provvedimento che stiamo esaminando non afferma che le aule di dibattito debbono essere fornite di una determinata attrezzatura; dice unicamente che, quando questa attrezzatura esiste, il presidente deve disporre affinché le deposizioni siano registrate su nastro magnetico. Non è, quindi, che dalla legge nasca un onere stabilito. Se, perciò, vogliamo parlare dello stesso, dobbiamo precisare in tale senso: « All'onere derivante dall'attrezzatura di tutte le aule... ».

FORTUNA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Pennacchini.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nella seguente formulazione, proposta dal deputato Pennacchini:

« All'onere derivante dall'attuazione della seguente legge si provvede con normali stanziamenti annuali di bilancio ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

A firma dei deputati Spagnoli e Pennacchini è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione giustizia della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2465, invita il Governo a munire in breve tempo tutti gli uffici giudiziari ai quali il disegno di legge si riferisce di registratori magnetici e delle relative attrezzature. Invita anche il Governo a presentare al più presto altri provvedimenti che estendano l'introduzione di registratori anche ai giudizi di pretura ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno dei deputati Spagnoli e Pennacchini.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge

« Introduzione di registratori magnetici nel processo penale » (2465):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli . . .	34
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cacciatore, Cannizzo, Coccia, De Florio, De Grazia, Del Castillo, Dell'Andro, Fortuna, Galdo, Guidi, Lucifredi, Mariconda, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Palazzolo, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Romeo, Ruffini, Sforza, Sgarlata Marcello, Spagnoli, Valiante, Zappa, Zoboli.

È in congedo: Cavallaro Francesco.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI